

Rassegna Stampa

di Martedì 27 giugno 2023



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
1	Il Sole 24 Ore	27/06/2023	<i>Prima frenata nelle costruzioni: -1,9% con lo stop al Superbonus (F.Landolfi)</i>	3
33	Il Sole 24 Ore	27/06/2023	<i>Codice degli appalti, i principi generali diventano regole (C.Contessa)</i>	5
37	Il Sole 24 Ore	27/06/2023	<i>Anche i lavori trainati possono salvare il 110% nel 2023 (G.Latour)</i>	6
37	Il Sole 24 Ore	27/06/2023	<i>Cantieri non terminati: i crediti già utilizzati vanno riversati all'erario (G.Gavelli)</i>	7
30	Italia Oggi	27/06/2023	<i>Addio a bonus edilizi senza Soa</i>	9
Rubrica Sicurezza				
17	Il Sole 24 Ore	27/06/2023	<i>Cybersicurezza, alle pmi servono esperti per la sfida della transizione digitale (A.Biffi)</i>	10
Rubrica Lavoro				
38	Il Sole 24 Ore	27/06/2023	<i>Negli studi occorre investire sui giovani (S.Laderchi)</i>	11
Rubrica Università e formazione				
44	Italia Oggi	27/06/2023	<i>Voti di laurea sempre più alti (E.Micucci)</i>	12

Prima frenata nelle costruzioni: -1,9% con lo stop al Superbonus

Previsioni Cresme

Il dato resta più alto del 36% sul 2020, l'anno del Covid
Nel 2024 calo del 6,7%

Con l'addio al Superbonus il settore costruzioni chiuderà l'anno con un segno negativo, mitigato nel segmen-

to delle opere pubbliche dal potente traino del Pnrr. Fino a che punto potente è tutto da verificare: pesa infatti l'incognita attuazione. Il combinato disposto di questo scenario è il valore degli investimenti 2023: -1,9%, la prima frenata dopo gli anni ruggenti 2021-22. Il dato resta superiore del 35% all'anno pandemico 2020 e del 29,3% al 2019. Previsto però un -6,7% nel 2024. Parola del 34° Rapporto Cresme che Il Sole 24 Ore è in grado di anticipare. **Flavia Landolfi** — a pag. 2

Il Superbonus rallenta, il Pnrr spinge Prima frenata per le costruzioni: -1,9%

Rapporto Cresme 2023

Le ristrutturazioni, senza altri incentivi, potranno scendere a -23% nel 2024

Flavia Landolfi

ROMA

Con l'addio al Superbonus il settore delle costruzioni chiuderà il 2023 con il segno negativo mitigato nel segmento delle opere pubbliche dal potente traino del Pnrr. Fino a che punto potente è però tutto da verificare, sul Piano pesa l'incognita dell'attuazione: il volano c'è ma le previsioni reclamano prudenza. Il combinato disposto di questo scenario è il valore degli investimenti 2023: -1,9%, la prima grande frenata dopo gli anni ruggenti 2021-2022. Parola del 34° Rapporto congiunturale Cresme sul mercato delle costruzioni che il Sole24Ore è in grado di anticipare in occasione della presentazione oggi con il direttore Lorenzo Bellicini.

Nonostante questo primo rallentamento, che in valori costanti fa prevedere una chiusura d'anno con un calo degli investimenti quotato a -1,9%, il 2023 continua a tenere. Secondo Cresme resterà comunque

superiore del 36% al livello dell'anno pandemico 2020 e del 29,3% del 2019. Meno rosee le previsioni per il prossimo anno con un'accentuazione della frenata che si potrebbe attestare a -6,7% per gli investimenti.

La fine del Superbonus

Sul rallentamento del 2023 pesa soprattutto la fine del Superbonus 110% con un -12% nel rinnovo residenziale che in assenza di nuove misure si aggraverà raggiungendo nel 2024 -22,6%. Per comprendere i volumi che girano in questo segmento si consideri che i valori correnti degli investimenti viaggiano nel 2023 al di sopra dei 100 miliardi di euro, precisamente a 104,5 miliardi, dopo l'exploit clamoroso del 2022 con 119,4 miliardi. Ma non basta a rappresentare il fenomeno del boom. Qui serve riavvolgere il nastro e dare un'occhiata ai dati pre-pandemici: nel 2019 gli investimenti in rinnovo residenziale ammontavano in valori correnti a 53,9 miliardi. Pur togliendo il peso dell'aumento dei prezzi - spiega Cresme - in termini reali il balzo dato dagli incentivi è stato del 70% nel 2022 rispetto ai livelli pre-pandemici (2019) ed è rimasto al 50% nel 2023.

Le opere pubbliche

Sull'altro fronte, quello delle opere pubbliche pesa il Pnrr che però non ce la fa per il momento a compensa-

re la frenata del Superbonus. Il comparto è in crescita a valori costanti del 15,1% nel 2023 e dell'11,7% nel 2024. L'accelerazione proseguirà anche negli anni successivi, quando il Cresme prevede +7,9% nel 2025 e +4% nel 2026. Tutto bene quindi? Non del tutto, perché la crescita rimane agganciata alle incognite che gravano sul Pnrr. E quindi un chiarimento sul quadro generale che non comprometta il rapporto con Bruxelles; l'accelerazione degli aspetti autorizzativi e procedurali per una buona parte degli investimenti previsti in partenza; la continuità degli investimenti infrastrutturali di Rfi che al momento sono il soggetto principale a produrre avanzamenti lavori; la rapida realizzazione dei progetti esecutivi da parte delle imprese di costruzioni che si sono aggiudicati i lavori attraverso l'appalto integrato.

Le buone notizie arrivano dai Comuni che nonostante le difficoltà emergenti sembrano aver avviato nei primi mesi del 2023 una nuova fase: nei primi quattro mesi del 2023 la loro spesa per investimenti è cresciuta del 20% rispetto al 2022. Senza dimenticare il fronte dell'occupazione che continua imperterrita ad aumentare la forza lavoro nel comparto raggiungendo nel primo trimestre del 2023 il 26,6% in più rispetto allo stesso periodo del

2021. «Gli ultimi anni ci hanno detto che le costruzioni possono tornare a essere un traino per l'intera economia del Paese», spiega il direttore del Cresme Lorenzo Belli-

ni che guarda ai prossimi anni, al dopo Pnrr, «quando l'eccezionale ondata di risorse si ridurrà e gli obiettivi delle direttive green europee si faranno stringenti». E avver-


te: «Bisogna cominciare a pensarci oggi, rilanciando una nuova operatività da un lato in termini di partenariato pubblico e privato e dell'altro di incentivi fatti bene».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Investimenti nelle costruzioni


Variazioni % su anno precedente - Calcolate su valori costanti 2015

INVESTIMENTI IN NUOVE COSTRUZIONI




	2019	2020	2021	2022	2023
di cui: Residenziali	3,8%	-9,0%	14,6%	4,4%	1,0%
Non residenziali private	5,1%	-13,6%	3,6%	3,0%	1,5%
Non residenziali pubbliche	2,4%	4,3%	5,1%	-3,5%	6,2%
Genio civile	7,9%	7,8%	11,8%	-4,7%	28,2%

INVESTIMENTI IN RINNOVO




	2019	2020	2021	2022	2023
di cui: Residenziali	1,8%	-5,3%	34,6%	32,6%	-12,0%
Non residenziali private	1,6%	-12,4%	15,2%	2,0%	2,0%
Non residenziali pubbliche	7,3%	10,9%	13,3%	0,6%	14,3%
Genio civile	16,4%	1,9%	17,8%	3,0%	6,0%

TOTALE INVESTIMENTI



	2019	2020	2021	2022	2023
Manutenzione ordinaria	1,0%	-3,3%	5,5%	1,4%	1,1%
VALORE DELLA PRODUZIONE	3,6%	-4,5%	17,6%	11,9%	-1,4%
Impianti energia nuove rinnovabili	27,2%	-3,5%	29,8%	152,8%	-
VALORE DELLA PRODUZIONE (1)	3,9%	-4,4%	17,8%	14,6%	-

(1) Al lordo degli impianti in nuove FER. Fonte: CREME/ISI



Fondazione Bruno Visentini

CODICE DEGLI APPALTI, I PRINCIPI GENERALI DIVENTANO REGOLE

di **Claudio Contessa**

La disciplina dei principi generali del nuovo Codice dei contratti pubblici (Dlgs 36/2023) ha destato sin dall'inizio l'attenzione degli addetti ai lavori (ma anche di una parte rilevante dell'opinione pubblica) e ha rappresentato uno dei temi più dibattuti fin dalla fase di elaborazione del testo da parte della Commissione speciale istituita presso il Consiglio di Stato dal presidente Franco Frattini. La grande attenzione dedicata al tema dei principi generali può spiegarsi in parte per il numero obiettivamente elevato degli articoli a esso dedicati (ben 18 sui 229 che compongono il nuovo Codice) e in parte perché i principi generali rappresentano uno degli ambiti di maggiore novità sia rispetto al previgente «Codice 50», sia rispetto alle stesse previsioni del pacchetto di direttive Ue del 2014.

Il Codice del 2016, in realtà, non conteneva di fatto alcuna enunciazione dei principi regolatori della materia della contrattualistica pubblica e i suoi primi tre articoli (che, pure, erano riuniti sotto la rubrica «Principi generali e disposizioni comuni») in realtà presentavano un contenuto che poco aveva a che vedere con una genuina disciplina di principio.

Il Codice del 2023 interviene su questo stato di cose con aspetti di indubbia novità e introduce un'articolata disciplina di principio che si distingue sia dal mero rinvio all'articolo 97 della Costituzione, sia dal semplice richiamo ai principi di cui alla legge 241/1990, sia – infine – dal puro e semplice rinvio ai principi generali enucleati dal diritto Ue.

Dal punto di vista redazionale il nuovo Codice opera una distinzione fra:

- da un lato, i primi 12 articoli (i quali enunciano i principi generali propriamente detti, con funzione «ordinante e nomofilattica», per usare le parole della relazione illustrativa al testo);

- dall'altro, gli articoli da 13 a 18 (i quali enunciano alcuni ulteriori principi la cui applicazione resta comune a tutti i libri del Codice).

Come è stato osservato da alcuni fra i primi commentatori, il nuovo Codice mira evidentemente all'obiettivo di far sì che la disciplina dei principi generali non resti più confinata sul piano (elevato ma sostanzialmente astratto) dei valori, ma assuma un contenuto precettivo e squisitamente giuridico, muovendosi quindi sul piano concreto delle regole (secondo la logica della *justiciability* propria dell'esperienza anglosassone).

Ebbene, esaminando gli articoli iniziali del

nuovo Codice, emerge che in alcuni casi la portata immediatamente precettiva di alcune disposizioni di principio sia del tutto evidente (si pensi alle regole sul Rup ovvero a quelle in tema di scansione in fasi della procedura).

In altri casi, invece, occorrerà probabilmente attendere l'elaborazione giurisprudenziale per comprendere sino a che punto i principi enunciati dal Codice rappresentino qui ed ora dei veri e propri parametri giuridici (con la conseguenza, ad esempio, per cui un provvedimento del Rup potrà essere annullato in quanto violativo del principio del risultato e di quello della fiducia).

È presto per affermare se la giurisprudenza si orienterà sin dai primi mesi dall'acquisto di efficacia del nuovo Codice nel senso di riconoscere a tutti i principi generali da esso enunciati una valenza squisitamente giuridica. È certo però che questo sarà uno dei grandi temi sui quali si misurerà l'effettivo tasso di innovatività della riforma in atto.

Dal punto di vista storico, però, occorre ricordare che – ad esempio – la Corte costituzionale impiegò molti anni prima di affermare il carattere genuinamente precettivo degli stessi principi di buon andamento e di imparzialità e che, ancora con la sentenza n. 9 del 1959 (a 12 anni circa dall'entrata in vigore della Costituzione), tale carattere veniva ancora sostanzialmente negato.

Affinché, però, l'opera degli interpreti possa svolgersi su questo delicato tema in modo sereno, appare importante che gli stessi addetti ai lavori sgombrino il campo ad alcune improprie semplificazioni che non contribuiscono a un dibattito davvero costruttivo sul tema dei principi generali.

— Continua a pagina 38

Osservatorio Fondazione Bruno Visentini
a cura di Giancarlo Montedoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Anche i lavori trainati possono salvare il 110% nel 2023

Le deroghe

Giuseppe Latour

Superbonus al 110% nel 2023 blindato anche per i lavori trainati. La circolare 13/E, il documento con il quale l'agenzia delle Entrate ha chiarito molti dei dubbi più rilevanti sugli ultimi provvedimenti legati alla maxi agevolazione, affronta anche la questione dei cantieri che hanno salvato il 110% nel 2023, evitando il taglio dello sconto fiscale al 90 per cento.

Per farlo, sono state essenziali le scadenze indicate dalla legge di Bilancio 2023. Nei condomini la delibera doveva essere approvata entro il 18 novembre, con Cilas entro il 31 dicembre. Oppure, la delibera doveva essere approvata tra il 19 e il 24 novembre, con Cilas entro il 25 novembre. Sul punto, però, la legge ha fatto solo un richiamo generico, senza specificare il destino dei lavori trainanti e trainati. In altre parole, se è scontato che l'intervento trainante può mantenere il 110%, ci si chiede cosa succede ai trainati e, soprattutto, entro quali limiti sono ammessi al superbonus nella versione più generosa.

La circolare chiarisce questo tema. «Qualora - spiega - con riferimento agli interventi trainanti siano rispettate le condizioni previste» dalla legge di Bilancio, il superbonus spetta con la stessa percentuale «anche per le spese sostenute per gli interventi trainati effettuati». Questo vale sia per i trainati realizzati sulle parti comuni dell'edificio



In presenza dei requisiti per il 110% gli interventi trainati vanno eseguiti in concomitanza

che per quelli realizzati sulle singole unità immobiliari.

In questo quadro, si applica la regola generale per la quale le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate «nell'arco temporale di vigenza dell'agevolazione», mentre le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute sia «nel periodo di vigenza dell'agevolazione» che «nell'intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti». Quindi, deve esserci concomitanza temporale tra lavori trainanti e trainati.

In applicazione di questa regola, per estendere ai lavori trainati, effettuati sulle parti comuni dell'edificio e sulle singole unità immobiliari, «il regime agevolativo vigente prima delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2023» - spiega la circolare 13/E - è sufficiente che «tali interventi siano effettuati congiuntamente agli interventi trainanti per i quali risultano rispettate le condizioni previste dalla legge». Non serve, ad esempio, che siano indicati nella delibera condominiale.

Un caso particolare riguarda, però, gli immobili sottoposti a vincolo. In questi edifici, se non è possibile effettuare lavori trainanti a causa delle limitazioni legate al vincolo, il superbonus si applica per i lavori trainati, senza il consueto meccanismo. Di conseguenza, per i termini della legge di Bilancio 2023 si guarderà solo a questi lavori. «Ai fini dell'applicazione delle deroghe in esame - conclude la circolare - è, pertanto, necessario che la Cila riferita agli interventi trainati sia stata presentata entro il 25 novembre 2022».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Cantieri non terminati: i crediti già utilizzati vanno riversati all'erario

Casa. Contribuenti a rischio se i lavori non vengono completati: per le opere incagliate va valutato il riversamento dei bonus fruiti con sanzione del 30%

Giorgio Gavelli

È piuttosto frequente assistere a cantieri sospesi, in particolare per le difficoltà da parte delle imprese di monetizzare i bonus concessi tramite lo sconto in fattura e la conseguente difficoltà ad accollarsi ulteriori importi di crediti fiscali. Questa situazione mette in grave rischio i bonus, anche se già in circolazione e, al limite, già portati parzialmente in compensazione. Infatti, per ottenere il «consolidamento della detrazione» occorre giungere alla fine dei lavori agevolati, raggiungendo quegli obiettivi di risparmio energetico o sicurezza antisismica premiati dal beneficio fiscale.

Va specificato che non esiste una data prestabilita per la fine lavori: non lo è il 30 settembre prossimo per le villette (31 dicembre per gli immobili ubicati nei territori alluvionati), perché questo, più semplicemente, è il termine per effettuare i pagamenti agevolati al 110 per cento. E non lo è neppure il 2024 (data limite per la maggior parte dei bonus «minori»). Tuttavia se, al momento dei controlli da parte dell'Agenzia, i lavori agevolati non saranno terminati, va messa in conto la ripresa fiscale. Tenendo presente che, in ambito ecobonus, la segnalazione da parte dell'Enea all'agenzia delle Entrate scatta trascorsi 48 mesi dalla trasmissione di un Sal asseverato non seguita da una comunicazione di fine lavori.

Il problema riguarda, principalmente, il primo beneficiario del bo-

nus, anche se il credito è stato ceduto o «scontato». Secondo i commi 5 e 6 dell'articolo 121 del Dl 34/2020 è nei confronti di questo soggetto che l'Agenzia recupera il credito (con sanzioni e interessi) «qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta», mentre cessionari e fornitori rispondono solo «in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave», difficile da concretizzare in queste ipotesi.

Quali le contromisure preventive? Occorre in primo luogo distinguere i casi in cui il credito (anche se trasferito) non sia stato ancora (neppure parzialmente) compensato, da quelli in cui ciò è avvenuto. Se il bonus fiscale non è stato utilizzato (e non lo sarà) non vi è danno per l'erario: committente e prestatore possono tentare di accordarsi per sistemare finanziariamente le rispettive richieste (pagamento dei lavori realizzati contro danni da interruzione dell'opera), ma senza detrazione né compensazione degli importi rappresentati dai bonus, lo spauracchio del Fisco non dovrebbe rappresentare un problema. Fatta salva, naturalmente, la possibilità di concordare la fine lavori, eventualmente anche con l'intervento di altra impresa, modificando le pattuizioni originarie.

Qualora, viceversa, il credito sia stato utilizzato, il problema del recupero gravato da sanzioni e interessi è ben presente. Le parti in causa potrebbero in questo caso (preso atto dell'impossibilità di portare a termine l'intervento) procedere di comune ac-

cordo al riversamento del credito considerando la sanzione base del 30% e il ravvedimento operoso (e bloccando compensazioni successive), prendendo spunto dalla situazione (pur differente) descritta nella recente risposta ad interpello 348/2023. L'importo scontato relativamente a un Sal superbonus che aveva tutti i requisiti per essere trasferito, dovrebbe essere qualificato alla stregua di un «credito esistente» all'epoca in cui fu utilizzato, salvo poi, per impossibilità sopravvenuta di portare a termine l'opera, essere divenuto «non più spettante» ma non «inesistente».

Più delicata è la situazione dei bonus minori dove lo sconto ha spesso riguardato lavori ancora da eseguire. Tenendo comunque presente che, in base all'articolo 2-ter, comma 1, lettera a) del Dl 11/2023, l'articolo 121, comma 1-bis, del Dl 34/2020 si interpreta nel senso che, per questi interventi «la liquidazione delle spese per i lavori in base a stati di avanzamento costituisce una mera facoltà e non un obbligo». Per cui i comportamenti posti in essere non sono stati illegittimi, ma sono sopraggiunte condizioni che hanno impedito di raggiungere gli obiettivi prefissati a cui è legato il «consolidamento» del bonus. Da cui l'opportunità di evitare futuri problemi riversando il credito «non spettante». Continuare a litigare per anni, magari in giudizio, tra committente ed appaltatore senza risolvere in anticipo la problematica fiscale potrebbe non essere la soluzione più conveniente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA




L'APPUNTAMENTO

Proseguono gli approfondimenti degli esperti del Sole 24 Ore dedicati ad analizzare casi concreti e dubbi legati al superbonus

NT-FISCO

Speciale superbonus

Tutte le novità sul 110% nelle analisi degli esperti del Sole 24 Ore
ntplusfisco.ilsole24ore.com



Esclusi dalla certificazione i sismabonus senza salto di classe e le agevolazioni sull'acquisto

Addio a bonus edilizi senza Soa

L'obbligo sopra i 516 mila euro scatta dal primo luglio

DI CRISTIAN ANGELI

Addio ai bonus edilizi in mancanza di certificazione SOA. L'obbligo per i lavori sopra i 516 mila euro scatta dal 1° luglio prossimo. Si salvano solo il sismabonus senza salto di classe e le agevolazioni legate all'acquisto di immobili.

Obbligo di attestazione SOA, finisce la fase transitoria. Dal 1° luglio prossimo si chiudono le porte del Superbonus e di altri bonus edilizi per chi affida i lavori di importo superiore a 516 mila euro a imprese sprovviste. C'è tempo infatti fino al 30 giugno 2023 per accedere alle detrazioni scegliendo soggetti esecutori che abbiano solo dato inizio alla procedura di rilascio della SOA, la specifica certificazione che ne attesta il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa. A stabilirlo è l'art. 10 bis del dl 21/2022; unici esclusi dalle nuove regole sono il Sismabonus senza salto di classe e i bonus della famiglia "acquisti". Per garantire il committente in merito all'affidabili-

tà delle imprese cui affida i lavori più costosi agevolabili con bonus edilizi, il legislatore ha introdotto con il dl 21/2022 l'obbligo di attestazione SOA per le imprese esecutrici. Si tratta di una certificazione prima necessaria solo in caso di appalti pubblici, ma che l'art. 10 bis del citato decreto ha esteso anche agli appalti tra privati di importo superiore a 516 mila euro, ponendolo come condizione di accesso alle detrazioni. L'obbligo è entrato in vigore già dal 1° gennaio 2023, ma la norma prevede un periodo transitorio ormai alle sue battute finali. Mancano pochi giorni, infatti, al 30 giugno 2023, data fino alla quale i contribuenti possono fruire del Superbonus e detrazioni minori anche affidando i lavori ad imprese sprovviste di SOA, purché queste abbiano almeno avviato le procedure di rilascio. Tutto cambia, dunque, a partire dal 1° luglio prossimo: se il soggetto incaricato degli interventi sopra i 516 mila euro non è dotato di SOA al momento della sottoscrizione del contratto

di appalto o subappalto, la strada per i bonus edilizi è definitivamente chiusa.

A fare chiarezza sull'obbligo è giunta la circolare 10/23 delle Entrate, definendone l'ambito di applicazione. La regola, spiega l'Agenzia, fa salvi alcuni bonus. L'art. 10 bis, infatti, fa esplicito riferimento agli interventi previsti dall'art. 119 (Superbonus) e dall'art. 121, co. 2, (bonus diversi dal Superbonus) del decreto rilancio (dl 34/2020). Nell'elencare quali siano i bonus diversi dal 110% per i quali scatta tra pochi giorni l'obbligo di SOA, le Entrate citano, tra gli altri, l'art. 16 del dl 63/2013 ma limitatamente ai suoi co. dall'1-bis all'1-septies. È escluso dalla lista, quindi, il Sismabonus ordinario senza salto di classe, per il quale è evidente che il nuovo requisito certificativo non operi. Similmente, si salvano dallo stringente obbligo (si ricorda che ottenere la SOA comporta costi non indifferenti soprattutto per piccole e

medie imprese) anche agevolazioni come il Sismabonus-acquisti (dl 63/2013, art. 16, co. 1 septies). È il dl 11/2023 a specificare che le condizioni SOA introdotte dall'art. 10 bis "essendo riferite alle spese sostenute per l'esecuzione di lavori, non si applicano con riguardo alle agevolazioni concernenti le spese sostenute per l'acquisto di unità immobiliari" (art. 2 ter, co. 1, lett. d), n. 3). Oltre al Sismabonus-acquisti, spettante a chi acquista immobili derivanti da demolizione e ricostruzione di interi edifici direttamente dall'impresa di costruzioni, la non applicazione dell'obbligo SOA riguarda anche il bonus immobili ristrutturati (Tuir, art. 16 bis, co. 3), cui possono accedere gli acquirenti di unità immobiliari restaurate o ristrutturate. Ciò significa che un'impresa priva di SOA potrà demolire e ricostruire interi edifici, ristrutturarli o restaurarli anche dopo il 1° luglio, a prescindere dal loro valore economico, purché destinati alla vendita.

© Riproduzione riservata



L'analisi

CYBERSICUREZZA, ALLE PMI SERVONO ESPERTI PER LA SFIDA DELLA TRANSIZIONE DIGITALE

di **Alvise Biffi**

Mitigare l'impatto dei rischi che discendono da uno scenario globale con un alto coefficiente di complessità. Il recente Global Risk Forum s'è interrogato su come irrobustire la governance delle imprese in questa difficile congiuntura economica. Come Assolombarda abbiamo condiviso l'impostazione conferita alla rassegna: la nostra Associazione, del resto, avverte come prioritaria la mission di favorire la crescita delle imprese in questa grande epoca di cambiamento, cogliendo anche le opportunità offerte dalla transizione digitale. Si tratta di una sfida che ha già richiesto alle aziende un ripensamento delle fasi della catena del valore, oltre che una revisione degli strumenti e dei processi interni con una conseguente riflessione sulle nuove potenziali minacce. L'interconnessione tra sistemi - sempre più "digital soul" - ha provocato, d'altra parte, un

incremento significativo degli attacchi digitali (certificato anche dall'Enisa nel "Threat Landscape Report"), rendendo evidente la necessità di prendere sul serio un asset che diventa sempre più centrale. Mi riferisco alla cybersecurity: la sicurezza informatica è, oggi, la conditio sine qua non per garantire la sicurezza dei lavoratori che operano "fianco a fianco" ai robot di nuova generazione e per offrire ai nostri professionisti e collaboratori la possibilità di accedere - in modo adeguato ma con una elevata usability - alle applicazioni, ai dati e ai contenuti che costituiscono il patrimonio aziendale. Ecco: per semplificare i processi e gli accessi agli asset aziendali e migliorare la produttività, occorre raggiungere un modello "zero trust" ed irrobustire le architetture aziendali con logiche di microsegmentazione. L'obiettivo è quello di rendere sicuro ma agile l'utilizzo di app private e cloud. Le

organizzazioni, sempre più a trazione "phygital", sono così chiamate ad ampliare il perimetro dei protocolli di sicurezza a tutela del proprio core business e dei lavoratori stessi. Devono, in particolare, costituire team multidisciplinari anche in tema di incident response: tavoli interni - costituiti da IT, legal e reputation manager - capaci, da un lato, di attuare attività preventive e, dall'altro, di adottare rapidamente contingency plan per affrontare tempestivamente le crisi. La maggioranza delle nostre PMI fanno fatica a recepire questa trasformazione e a sostenere, con questi presupposti, la loro supply chain: mancano, infatti, risorse adeguate da investire e soprattutto profili specializzati per gestire i nuovi processi. Secondo l'Agenzia per la Cybersicurezza, nel dettaglio, servono almeno 100mila esperti ma, allo stato attuale, i professionisti del settore, in Italia, sono appena 6mila. Assolombarda

sta già lavorando per sostenere, verso questa direzione, le realtà di Milano, Monza e Brianza, Pavia e Lodi. L'Associazione, inoltre, ha più volte sottolineato la necessità di dare vita a percorsi di studio e specializzazione adatti alle nuove esigenze, oltre che la predisposizione di incentivi alle imprese per abilitarle a investimenti ad altissimo impatto. Questo, del resto, è il tempo della transizione digitale (ed ecologica) ma per portarla a compimento è necessario dare seguito a una "terza transizione", come hanno dichiarato, di recente, anche il presidente Alessandro Spada e la vicepresidente con delega al Capitale umano Monica Poggio. La rigenerazione delle competenze è, infatti, la carta vincente per giocare con fiducia le sfide del prossimo futuro.

Vicepresidente di Assolombarda con delega a Organizzazione, Sviluppo e Marketing

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Lo spaccato



Il dibattito

Nelle professioni, che per anni hanno rappresentato la meta di tanti giovani, sono evidenti i segnali di crisi (si veda l'articolo

del Sole del 25 giugno). Le nuove leve sono in forte diminuzione, il numero dei praticanti è in calo, negli studi si fa fatica a trovare profili junior che possano essere avviati all'attività. I motivi di tale situazione sono articolati: certo si risente delle difficoltà demografiche generali ma è necessario interrogarsi perché giovani non pensino all'attività professionale come un'opportunità. Il Sole 24 offre un'opportunità di dibattito e di riflessione: il tema ha conseguenze non solo per le professioni ma per il futuro di tutti noi.

propria realizzazione personale. È avvenuta una metamorfosi radicale del concetto di lavoro che si allontana sempre più dal significato etimologico del termine labor (pena, sforzo, fatica, sofferenza).

Nelle generazioni precedenti di professionisti esisteva una sovrapposizione tra identità professionale e personale: «Sono Avvocato, sono Commercialista».

Attualmente prevale invece un'identità diffusa, con il bisogno di sperimentare identità diverse e conseguente difficoltà a impegnarsi in scelte definitive, in un periodo indefinito di moratoria che allontana dal raggiungimento di una stabile identità. Oggi il significato attribuito al lavoro è cambiato radicalmente e nella gerarchia dei valori esistenziali il lavoro rappresenta soltanto una delle voci e nemmeno una tra le prime. Ciò mette in crisi il nostro modello economico, il welfare e anche il nostro modello di vita.

Le libere professioni per loro stessa natura si presentano da sempre come un cammino lungo una vita intera che richiede: pazienza (soddisfazioni non immediate), impegno, abnegazione, sacrificio di parte della propria vita privata, investimento a lungo termine su se stessi, prospettiva temporale che trascende il presente.

La sfida per attrarre i talenti e garantire un futuro alle professioni sarà ridurre il divario esistente tra i valori di cui sono portatori i giovani in riferimento al lavoro e ciò che il mondo delle professioni richiede: ripensare il ruolo del professionista declinandolo secondo linee di interpretazione più moderne e maggiormente in sintonia con le nuove sensibilità di cui i lavoratori, soprattutto i più giovani, si fanno portatori.

Serve un patto intergenerazionale tra professionisti e futuri professionisti che preveda investimento sui giovani, orientamento, borse di studio, riconoscimento di equo compenso per garantire competenza, formazione, etica e deontologia.

Laderchi & Partners

» RIPRODUZIONE RISERVATA

Intervento

NEGLI STUDI OCCORRE INVESTIRE SUI GIOVANI

di **Simona Laderchi**

Alcune sessioni del Festival dell'Economia di Trento sono state l'occasione di riflessione e confronto in merito al futuro delle professioni e alla tematica della crisi delle vocazioni, sempre più sentita da parte degli Ordini professionali, dei titolari di studi e dei giovani che si affacciano al mondo del lavoro con un interesse specifico per la realtà professionale. E l'articolo pubblicato sul Sole 24 Ore di domenica 25 sui «Giovani lontani dalle professioni» ripropone con forza questo tema.

Da quasi 25 anni, opero nella ricerca e selezione di professionisti nel settore legale e fiscale, a cui si affianca l'impegno accademico in master universitari. Tutto questo rappresenta un osservatorio privilegiato del fenomeno e consente di trarre spunti di riflessione.

Le professioni avranno certamente un futuro, avendo davanti a sé un'opportunità storica per tornare a operare da

protagoniste nella vita economica e sociale del paese, contribuendo a gestirne la crescente complessità, riacquistando in tal modo quel meritato prestigio che le caratterizza e che ha da sempre rappresentato motivo di attrazione da parte dei giovani.

Il periodo della pandemia ha però modificato profondamente il mercato del lavoro. Una crisi generalizzata coinvolge il mondo del lavoro inteso nella sua globalità e nello specifico il mondo delle professioni.

Ciò è riconducibile essenzialmente al cambiamento nella concezione che i giovani e non solo hanno attualmente del lavoro: il lavoro non è più vissuto come necessità ineludibile, imperativo categorico, quanto piuttosto come luogo della



Oggi si avverte l'esigenza di coniugare la carriera con vita e realizzazione personale

Il rapporto AlmaLaurea sugli ultimi dieci anni. Sale l'occupabilità, non lo stipendio

Voti di laurea sempre più alti

Il 62,5% di laureati nei tempi previsti, era il 40,7%

DI EMANUELA MICUCCI

Laureati italiani sempre più giovani e con voti più alti. Più coinvolti in attività che connettono università e mondo del lavoro. Sale così il loro tasso d'occupazione, ma le retribuzioni reali diminuiscono. Mentre riprende la mobilità dei laureati per motivi di lavoro. Questo il profilo dei laureati italiani 2023 disegnato dal XXV Rapporto AlmaLaurea coinvolgendo oltre 281.000 laureati del 2022 di 77 università e circa 670.000 laureati da 1,3, e 5 anni di 78 atenei (www.almaLaurea.it).

Migliorano, dunque, le performance universitarie. Si registra, infatti, una maggiore regolarità dei percorsi di studio, con il 62,5% di laureati nei tempi previsti dagli ordinamenti del proprio percorso di studio, rispetto al 40,7% nel 2012. Ma anche un'età alla laurea sempre più bassa, pari a 25,6 anni, rispetto ai 26,7 di dieci an-

ni prima. E voti di laurea più alti, in media 104 su 110, un crescita rispetto a 102,7 nel 2012 lieve ma costante a partire dal 2015 e particolarmente marcata nell'ultimo anno, quando segna +0,5 punti rispetto al 2021. Continua a diminuire le esperienze di studio all'estero che riguardano l'8,3% del laureati 2022 rispetto a oltre l'11% del 2020. Mentre tornano a salire i laureati che hanno svolto esperienze di tirocinio curriculare, che si attestano al 59,4%. Per lo più svolti al di fuori dell'ateneo (36,4%), seguiti da quelli svolti presso l'università (12,9%) e dalle attività lavorative poi riconosciute (9,4%).

Negli ultimi dieci anni c'è stata una flessione di quasi 6 punti percentuali nella quota di laureati che ha lavorato - stabilmente o meno - durante gli studi: nel 2012 erano il 70,3%, nel 2022 si arriva al 64,1%. «Questo è avvenuto inizialmente per l'incertezza economica, a cui poi si

sono aggiunti i problemi legati alla pandemia», sottolinea il rapporto.

Nel 2022, inoltre, migliora ancora la capacità di assorbimento dei laureati da parte del mercato del lavoro rispetto non solo al 2021, ma anche a quanto osservato negli anni precedenti la pandemia. Così, si registrano i più alti livelli occupazionali dell'ultimo decennio, tra i laureati sia di primo sia di secondo livello, e ancora sia tra i neo-laureati sia tra chi ha conseguito il titolo da più tempo. Fanno eccezione solo i laureati di secondo livello a 5 anni dal titolo, il cui tasso di occupazione è comunque molto elevato e in progressivo aumento.

Il tasso di occupazione a un anno dal titolo risulta pari al 75,4% tra i laureati di primo livello e al 77,1% tra i laureati di secondo livello, rispettivamente in aumento di +0,9% e +2,5% sul 2021. A cinque anni il tasso di occupazione è pari al 92,1% per i

laureati di primo livello e all'88,7% per quelli di secondo livello, rispettivamente +2,5% e +0,2% sul 2021.

Tra gli elementi che fanno la differenza per trovare un posto di lavoro a un anno dal titolo le esperienze di studio all'estero, che si traduce in un aumento di probabilità di essere occupati tra il +12,3% e il +25,8%, le iniziative realizzate dagli atenei a supporto della transizione università-lavoro, che offre il +8% di probabilità di trovare un posto, e i tirocini curricolari, che alzano la probabilità di occupazione del +4,3%. Se nel 2022 le retribuzioni mensili nette sono risultate in crescita in termini nominali, spiega la direttrice di AlmaLaurea Marina Timoteo, il quadro cambia in modo sostanziale se si tiene conto del potere d'acquisto mutato dagli elevati livelli di inflazione, conseguenza della perdurante instabilità geopolitica.

A un anno dal titolo, in-

fatti, la retribuzione mensile netta è, in media, pari a 1.332 euro per i laureati di primo livello e a 1.366 euro per i laureati di secondo livello. In termini reali tali valori sono in calo nell'ultimo anno del -4,1% per i laureati di primo livello e del -5,1% per quelli di secondo livello. A cinque anni dal titolo la retribuzione mensile netta è pari a 1.635 euro per i laureati di primo livello e a 1.697 euro per quelli di secondo livello, con una riduzione delle retribuzioni reali rispetto al 2021 del -2,4% e del -3,3%.

Dopo le limitazioni degli spostamenti legate alla diffusione della pandemia da Covid-19, nel 2022 si osserva un aumento della mobilità per ragioni lavorative. Incremento più consistente per i residenti nel Mezzogiorno, pari nell'ultimo anno a oltre 2 punti percentuali, per gli uomini e per quanti provengono da contesti familiari più favoriti.

— © Riproduzione riservata —

